

(N. 2273)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1967

Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-1963

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni le somme stanziare in bilancio per la riparazione, l'adattamento e la manutenzione ordinaria degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena e dei relativi impianti sono state del tutto insufficienti per la manutenzione di ben 255 complessi edilizi costituiti in gran parte da vetusti fabbricati (ex conventi, ex castelli, ex caserme) che per le loro condizioni deficitarie richiedono di anno in anno opere manutentorie sempre più complesse ed onerose.

A causa di ciò, non avendo potuto molte volte assegnare ai singoli Istituti le somme effettivamente occorrenti, varie Direzioni sono state costrette ad intraprendere lavori

e a sostenere spese che non hanno, poi, trovato capienza nelle disponibilità di bilancio, tanto che si hanno, per gli esercizi finanziari anteriori al 1962-63, fatture da pagare a fornitori diversi e provviste effettuate a credito da liquidare, per il rilevante importo complessivo di lire 19.951.000.

Per ovviare a tale grave inconveniente e per provvedere alla sistemazione delle partite rimaste insolte, si è predisposto il presente disegno di legge che consta di due articoli: con l'articolo 1 si dà sanatoria della eccedenza di spesa indicata, mentre con l'articolo 2, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, si indicano i mezzi per fronteggiare l'onere conseguente.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 19.951.000 verificatasi negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena.

**Art. 2.**

All'onere di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvederà mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 1168 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.